

 COMUNE DI RIVA DEL GARDA Provincia di Trento	Determinazione
	n. 2022 - 688 di data 14/10/2022
	Pratica: DETRS202200565
	Pratica principale: SMGMSGI202100003 presso (294) TEC MANUT- GIARDINERIE COMUNALI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 333 di data 13-04-2022

ID_PRATICA 
2 0 2 2 0 4 4 1 5 0

**OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AREE VERDI:
APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA PER ULTERIORI LAVORAZIONI
DATATA SETTEMBRE 2022 ED AFFIDAMENTO INTERVENTI ALLA
DITTA AVANCINI HYDROTECNICA SRL DI ARCO (TN) – CIG
8629192A80 - con impegno di spesa**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione n. 161 dd. 01/04/2021 è stato affidato alla ditta AVANCINI HYDROTECNICA SRL DI ARCO in esito a procedura di gara, il servizio di manutenzione degli impianti di irrigazione di proprietà comunale per 24 mesi (dalla data di stipula del contratto), per l'importo contrattuale di euro 36.500,05 + euro 2.612,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + IVA di legge euro 8.604,72 e quindi complessivi 47.717,07.

Con determinazione n. 864 dd. 06/12/2021 è stata approvata una prima perizia di spesa datata dicembre 2021 – prot. 45224 dd. 03/12/2021 predisposta dal tecnico comunale incaricato Mauro Calliari dell'U.O. Manutenzione, Servizi e Qualità' Urbana di complessivi euro 7.638,80 + IVA, che rappresentano prestazioni supplementari dell'appalto del servizio di “manutenzione degli impianti di irrigazione di proprietà comunale per 24 mesi” ed affidato l'esecuzione delle prestazioni previste alla ditta AVANCINI HYDROTECNICA SRL di Arco (TN) di Arco (TN) - (P.IVA 02299580221) aggiudicataria “manutenzione degli impianti di irrigazione di proprietà comunale per 24 mesi” per un corrispettivo al netto del ribasso offerto in sede di gara del 15,673% di euro 7.638,80.- suddiviso in euro 4.133,36.- per lavorazioni (ribassate del 15,673% offerto in sede di gara) ed euro 3.505,44.- (per manodopera non soggetta a ribasso) + IVA 22% euro 1.680,54 e quindi complessivi euro 9.319,34.

Il nuovo importo contrattuale risulta pertanto di €. 46.751,15 (comprensivo di euro 2.612,30 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% per €. 10.285,26 e quindi totali €. 57.036,41 e pertanto l'incremento percentuale della spesa, per le prestazioni supplementari affidate risulta complessivamente pari al 19,530% ed è ricompreso nel limite del 50% del valore iniziale di affidamento.

Nell'ambito delle attività periodiche di verifica dell'esercizio e manutenzione degli impianti di irrigazione in appalto è stata accertata dal tecnico incaricato della direzione del servizio e della vigilanza dott. Pier Francesco Pandolfi De Rinaldis presso l'U.O. Manutenzione, Servizi e Qualità'

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200565

1/5

Urbana, la necessità di far eseguire una serie di interventi per il ripristino delle corrette condizioni di funzionamento in relazione alla elevata usura, danneggiamenti e rotture cui sono sottoposte le reti e relativa componentistica che non risultavano programmabili in sede di preparazione della documentazione di gara ma la cui esecuzione è indispensabile per impedire maggiori danni all'impiantistica anche in relazione alla messa a riposo per la stagione invernale degli impianti stessi. Tali interventi, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel capitolato d'appalto in affidamento alla predetta ditta Avancini Hydrotecnica srl, risultano meglio specificati nella perizia datata 23/09/2022 a firma dello stesso dott. Pandolfi De Rinaldis ed acclarata al prot. 36340 dd. 23/09/2022 per un importo complessivo di euro 10.203,63 per lavorazioni (ribassate del 15,673% offerto in sede di gara) + IVA, dando atto che gli oneri per la sicurezza sono già stimati nell'appalto principale.

Quanto sopra comporta una modifica del contratto durante il periodo di validità ai sensi dell'art. 27 al comma 2 della L.P. 2/2016 che prevede: *“I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:*

• a) omissis
• b) : per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della [direttiva 2014/23/UE](#) ...”

L'art. 21, comma 2, lettera e) della L.P. 23/1990 inoltre prevede il ricorso alla trattativa privata “per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50% dell'importo di quello originario”.

Nel caso in specie trovano rispondenza ai presupposti previsti dal citato art. 27 c. 2 alle lettere b) della L.P. n. 2 del 09/03/2016 nonché il rispetto dell'art. 21, comma 2, lettera e) della L.P. 23/1990 stante:

- l'incremento percentuale della spesa, per le prestazioni supplementari affidate e da affidare (con il presente atto), risulta complessivamente pari al **45,62%** ed è ricompreso nel limite del 50% del valore iniziale di affidamento.
- l'evidente opportunità tecnica di far eseguire al medesimo affidatario originario del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica fontane ed impianti di irrigazione per mantenere in capo ad unico soggetto la garanzia e responsabilità di funzionamento e corretta esecuzione anche in riferimento al requisito di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, di cui alla citata lett. b) dell'art. 27 comma 2.;

L'importo di contatto così aggiornato, pari a euro 56.954,78 (comprensivo di euro 2.612,30 per oneri della sicurezza) + IVA non supera il limite imposto dall'art. 21, comma 2, lettera h) della L.P. 23/1990 per la trattativa privata.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200565

2/5

Rilevato che la ditta Avancini Hydrotecnica Srl di Arco (TN) è disponibile all'esecuzione degli interventi previsti dalla perizia prot. 36340 dd. 23/09/2022, sottoscrivendola per accettazione, con applicazione del ribasso d'asta offerto per il "servizio di manutenzione degli impianti di irrigazione di proprietà comunale" pari al 15,673% per un importo netto di euro 10.203,63 per lavorazioni + IVA, dando atto che gli oneri per la sicurezza sono già stimati nell'appalto principale.

Vista la legge 13.08.2010 n. 136 art. 3 che ha introdotto disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di servizi e forniture e precisato che il codice CIG attribuito alla presente procedura è: 8629192A80

Dato atto che ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. è già stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e non necessita l'integrazione dello stesso trattandosi di tipologia di prestazioni e luoghi di esecuzione già contemplati e che non sono quantificati ulteriori costi della sicurezza oltre a quelli del contratto originario.

Ritenuto di designare il dipendente dell'U.O. Manutenzioni e Servizi vari - giardinerie comunali dott. Pier Francesco Pandolfi De Rinaldis delle funzioni di Tecnico di direzione delle ulteriori lavorazioni;

Vista la L.P. n. 2/2020 recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni;

Richiamata la determinazione n. 161/2021, n. 864/2021 e la documentazione di gara in atti;

Vista la L.P. 23/1990;

Vista la L.P. 26/1993 e il regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg.;

Vista la L.P. 2/2016;

Vista la L.P. n. 2/2020 recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni";

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 03/05/2018.

Il responsabile del procedimento è Massimo Tomasoni;

Pratica istruita da: TARENTINI GIANMARIO - tel 573891 - e-mail trentinigmario@comune.rivadelgarda.tn.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Manutenzione del patrimonio comunale

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, la perizia di spesa datata 23/09/2022 – prot. 36340 dd. 23/09/2022 predisposta dal tecnico comunale incaricato dott. Pier Francesco Pandolfi De Rinaldis dell'U.O. Manutenzione, Servizi e Qualità' Urbana per complessivi euro 10.203,63 per lavorazioni (ribassate del 15,673% offerto in sede di gara) + IVA, che rappresentano prestazioni supplementari dell'appalto del servizio di "manutenzione degli impianti di irrigazione di proprietà comunale per 24 mesi";
2. di affidare, per le motivazioni in premessa e ai sensi dell'art. 27 c. 2 lett. b) della L.P. n. 2/2016 e art. 21 comma 2 lettera e) della L.P. 23/1990, l'esecuzione delle prestazioni previste nella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200565

3/5

perizia di cui al punto n. 1 alla ditta AVANCINI HYDROTECNICA SRL di Arco (TN) di Arco (TN) - (P.IVA 02299580221) aggiudicataria “manutenzione degli impianti di irrigazione di proprietà comunale per 24 mesi” per un corrispettivo al netto del ribasso offerto in sede di gara del 15,673% di euro 10.203,63 per lavorazioni supplementari (ribassate del 15,673% offerto in sede di gara) + IVA 22% euro 2.244,80 e quindi complessivi euro 12.448,43.

3. di dare atto che il nuovo importo contrattuale risulta di € 56.954,78 (comprensivo di euro 2.612,30 per oneri della sicurezza) + IVA oltre IVA 22% e pertanto l'incremento percentuale della spesa, per le prestazioni supplementari affidate risulta complessivamente pari al 45,62% ed è ricompreso nel limite del 50% del valore iniziale di affidamento.
4. di incaricare il dipendente dell'U.O. Manutenzioni Servizi e qualità urbana dott. Pier Francesco Pandolfi De Rinaldis delle funzioni di Tecnico di direzione dei lavori delle ulteriori prestazioni;
5. di subordinare a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto di cui al punto 1. all'assunzione da parte dell'affidatario degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010 n. 136. Il mancato adempimento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. Il codice CIG è 8629192A80
6. di dare atto che ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. è già stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e non necessita l'integrazione dello stesso trattandosi di tipologia di prestazioni e luoghi di esecuzione già contemplati e che non sono quantificati ulteriori costi della sicurezza oltre a quelli del contratto originario;
7. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;
8. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà entro il 31/12/2022, che la stessa sarà fatturata al termine della prestazione con termine di pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;
9. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.

In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

MANUTENZIONI E SERVIZI

DELIBERE

CONTABILITA'

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200565

4/5

PATRIMONIO
U.O. MANUTENZIONE SERVIZI E QUALITA' URBANA
e comunicata al Sindaco e all'Assessore Grazioli Luca.

Alleg.:

Impegni_202204415.pdf

documento redatto da TRENTINIGMARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESP AREA PATRIMONIO E QUALITA' URBANA
TOMASONI MASSIMO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200565

5/5